



PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

COMUNE DI BEINASCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO: Regolamento comunale sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Approvazione.

L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di aprile alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il consiglio comunale, nelle persone:

- del sindaco signor Maurizio PIAZZA,

- dei consiglieri signori:

ABBATANGELO Felice
ARIO Gianpaolo
ARMONE Pasquale
BERTOLA Gianfranco
BIANCHI Mauro
CANNATI Daniel
DI LUCA Alfredo
FEDERICI Elena
FRANCAVILLA Matteo
GUALCHI Antonella

GUASCHETTI Andrea
IANNI Michele
LA FAUCI Domenica Rosalba
LOMBARDI Lidia
MODINI Roberto
MOSSINO Luigi
PISANI Lionello
RANDO Domenico
RICHIUSO Domenico
ROMANO Andrea


Sono assenti i consiglieri: RANDO Domenico (giustificato) e RICHIUSO Domenico.

Presiede il sig. Matteo FRANCAVILLA, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott. Nicola DIMATTEO.

Sono presenti gli assessori: BATTAGLIA Antonino, COSTANTINO Giacomo, GANNUSCIO Antonino, LOMBARDI Donato, MIRTO Beniamino, MONGANO Giorgia e RONCO Ernesto, non facenti parte del consiglio comunale.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.




IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 11, comma 1, della Legge Regionale del Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, dispone che i Comuni appartenenti allo stesso bacino debbano consorziarsi obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in "ConSORZI di Bacino", attribuendo a questi ultimi funzioni di governo e di coordinamento al fine di assicurare la realizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 del 28 novembre 2003, n. 20, è stato costituito il Consorzio obbligatorio che assumeva la denominazione di Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, abbreviato con l'acronimo "Covar 14";
- con la medesima deliberazione, l'Assemblea dei Sindaci del Covar 14 ha approvato lo Statuto e la Convenzione del COVAR14;
- l'articolo 3 dello Statuto del predetto Consorzio, rubricato "Competenza consortile", dispone, al comma 4., che *"Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni"*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15 marzo 2004 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2004 il sistema tariffario per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, individuato il COVAR 14 quale unico soggetto cui affidare la gestione del ciclo dei rifiuti nella sua interezza, dalla raccolta dei rifiuti alla applicazione della tariffa alla sua riscossione e approvato il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Premesso altresì:

- che con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha sciolto dei nodi fondamentali in ordine alla natura impositiva, al trattamento fiscale e alle modalità di riscossione della tariffa chiarendo che:
 - a. lo scrutinio di legittimità costituzionale affrontato con tale pronunciamento è limitato alla tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - b. la tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non risulta ancora attuabile con la conseguenza che l'unica T.I.A. che trova applicazione nei Comuni è quella ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
 - c. la T.I.A. ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997 non è un corrispettivo, ma la stessa ha natura tributaria;
 - d. in analogia alla normativa sulla TARSU il soggetto attivo del prelievo della tariffa ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997 è il Comune mentre, diversamente dalla disciplina della TARSU, la T.I.A. non reca specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni, fatta eccezione per la facoltà di riscossione tramite ruolo;
 - e. la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997 con riguardo alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della T.I.A. (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 o in via di interpretazione sistematica.



Handwritten signature



segue deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 28 aprile 2010

Considerato che alla luce del chiarimento della Corte Costituzionale il titolare del potere impositivo della tariffa di igiene ambientale ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997 risulta essere esclusivamente il Comune, unico soggetto deputato a normare con proprio regolamento tutti gli aspetti del tributo *de quo* lasciati dal legislatore statale privi di disciplina.

Atteso che al fine di dirimere alcune questioni procedurali conseguenti alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, il Prof. Avv. Paolo SCAPARONE di Torino, ha reso in data 11 dicembre 2009 un parere con il quale, muovendo dal disposto dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997 il quale statuisce che "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi ...*" ipotizza la possibilità di scindere, con lo strumento regolamentare, la titolarità del potere impositivo dalla titolarità dell'entrata, individuando un soggetto diverso dal Comune cui trasferire quest'ultima e consentendo quindi il mantenimento in capo al COVAR14 della stessa.

Considerato che questa tesi è suffragata dalla Corte Costituzionale che con la predetta sentenza n. 238/2009 ha rilevato che "*già per la TAR SU il Comune aveva la possibilità, con proprio regolamento, di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e di delegare ad essi il potere di essere «parti del processo tributario», ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza che con ciò venisse meno l'originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso. La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TAR SU*".

Considerato, inoltre, che anche a parere dell'ANCI - parere rilasciato in data 8 marzo 2010 - tale soluzione appare praticabile attraverso il normale esercizio della potestà regolamentare comunale che, come è ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalla prassi, consente al Comune di modificare per via regolamentare norme di legge che regolano le entrate tributarie locali, purché non vengano modificati il presupposto impositivo, la soggettività passiva, l'aliquota o tariffa massima e non vengano posti adempimenti più gravosi a carico dei contribuenti. Da tali presupposti risulta possibile per il Comune attribuire al soggetto gestore la piena titolarità dell'entrata tributaria.

Pertanto, qualora il Comune esprima compiutamente la volontà di conferire la propria entrata al Consorzio pubblico che, per legge, lo sostituisce e lo rappresenta nel servizio di cui l'entrata è il corrispettivo, il soggetto pubblico gestore del servizio può essere considerato titolare di una entrata tributaria.

Ritenuto pertanto di disporre, con l'approvazione dell'allegato regolamento per la determinazione e l'applicazione della T.I.A., che recepisce quelle modificazioni e


The block contains a handwritten signature in black ink and an official circular stamp. The stamp features the coat of arms of the Municipality of Torino and the text 'COMUNE DI TORINO' around the perimeter. A handwritten number '3' is visible at the bottom right of the stamp.

integrazioni adeguate alla natura tributaria della stessa, il trasferimento della titolarità della relativa entrata in capo al COVAR14.

Dato atto che:

- la tariffa ex articolo 49 D.Lgs. n. 22/1997 è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (parte variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato elaborato il "metodo normalizzato" per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;
- i criteri di determinazione della T.I.A. sono contenuti nel citato Decreto n. 158/1999 che prevede indici costruiti sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche e su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche;
- il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche utilizzato al momento dell'istituzione della tariffa è quello di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 158/1999, ovvero della percentuale di composizione dell'ultimo ruolo TARSU, ma che è possibile fare ricorso ad altri criteri razionali che si fondano sullo studio effettivo della composizione del costo, ovvero sulle superfici tariffabili o sul numero delle utenze.

Visto l'articolo 42, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 267/2000, che annovera tra le competenze del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani il cui testo è stato concordato con gli altri Comuni consorziati al COVAR14 al fine di predisporre un testo uniforme in tutto il territorio consortile.

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del Piano Finanziario di cui al D.P.R. n. 158/1999 e la concreta determinazione della tariffa ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997, sulla scorta dei criteri contenuti nel regolamento in argomento.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente competente, dott. Matteo RIZZO;

uditi gli interventi in merito all'argomento effettuati dagli assessori Costantino e Lombardi, dai consiglieri Ario, Guaschetti e La Fauci e dal Sindaco, per il cui testo integrale si rinvia al resoconto desunto dall'incisione magnetica ai sensi dell'articolo 59 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

preso atto che nel corso della discussione si allontana dall'aula il consigliere Armone, pertanto il numero dei presenti risulta essere diciotto;



segue deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 28 aprile 2010

con undici voti favorevoli e sette voti contrari (consiglieri Abbatangelo, Bertola, Bianchi, Cannati, Guaschetti, La Fauci e Lombardi), espressi in forma palese


DELIBERA


1. di approvare il Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che composto di n. 34 articoli e n. 8 Allegati e contenuto in n. 29 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 29, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasferire al COVAR14, con effetto dal 1° gennaio 2010, la titolarità dell'entrata della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché i poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, le condizioni e gli obblighi disciplinati dal regolamento di cui al punto 1.;
3. di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione annuale del Piano Finanziario e della determinazione concreta della Tariffa ex articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 sulla scorta dei criteri contenuti nel regolamento di cui al punto 1.;
4. di revocare la propria precedente deliberazione n. 32 del 4 maggio 2005 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani".

Successivamente, con undici voti favorevoli e sette voti contrari (consiglieri Abbatangelo, Bertola, Bianchi, Cannati, Guaschetti, La Fauci e Lombardi), espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile stante l'imminente scadenza dei termini per l'approvazione dei provvedimenti in questione, nonché per la conseguente approvazione del bilancio di previsione del COVAR14.

MR/mr/ps

X:\Dirigente\Tributi\T.I.A\Anno 2010\Modifica regolamento T.I.A\Proposta deliberazione Consiglio Comunale per approvazione regolamento T.I.A. - 2010.doc







ALEGATO / ALLA DELIBERAZIONE

IX C.C. N° 20 DEL 28 APR. 2010

COMUNE DI BEINASCO

Provincia di Torino


Piazza Alfieri 7 – 10090 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 – fax 0113989310

e-mail: entrate@comune.beinasco.to.it

posta elettronica certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**



INDICE

TITOLO I	DELL'ISTITUZIONE E DEL FONDAMENTO DELLA TARIFFA	
Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Articolo 2	Definizioni	Pag. 4
Articolo 3	Istituzione della tariffa	Pag. 4
Articolo 4	Conferimento al Covar ¹⁴ della titolarità dell'entrata della tariffa	Pag. 4
Articolo 5	Piano Finanziario	Pag. 5
Articolo 6	Soggetti passivi della tariffa	Pag. 5
Articolo 7	Superficie utile	Pag. 5
Articolo 8	Esenzioni e riduzioni	Pag. 6
TITOLO II	DELLE UTENZE E DELLA COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	
Articolo 9	Denuncia originaria, di variazione, o cessazione	Pag. 7
Articolo 10	Suddivisione in fasce e categorie	Pag. 7
Articolo 11	Determinazione delle tariffe	Pag. 8
Articolo 12	Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze domestiche residenti	Pag. 8
Articolo 13	Attribuzione delle categorie alle utenze non domestiche	Pag. 9
Articolo 14	Obbligo di pagamento della tariffa	Pag. 9
TITOLO III	DEI CASI PARTICOLARI	
Articolo 15	Condizioni d'uso particolari	Pag. 11
Articolo 16	Utenze non stabilmente attive	Pag. 11
Articolo 17	Manifestazioni, eventi e attività commerciale su suolo pubblico	Pag. 11
Articolo 18	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 12
TITOLO IV	DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI	
Articolo 19	Riduzione per recupero in proprio di rifiuti assimilati	Pag. 13
Articolo 20	Riduzione per compostaggio domestico	Pag. 13
Articolo 21	Agevolazioni per raccolta differenziata	Pag. 14
Articolo 22	Dilazioni di pagamento nella fase di riscossione volontaria	Pag. 14
Articolo 23	Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico	Pag. 14
TITOLO V	DEL CONTROLLO E DELLA RISCOSSIONE	
Articolo 24	Accertamento, controllo, recupero	Pag. 16
Articolo 25	Avviso di pagamento	Pag. 16
Articolo 26	Pagamenti e riscossione	Pag. 16
Articolo 27	Conguagli, rimborsi	Pag. 17
Articolo 28	Sanzioni	Pag. 17
TITOLO VI	DELLE DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 29	Diritto di interpello	Pag. 19
Articolo 30	Norme di rinvio	Pag. 19
Articolo 31	Entrata in vigore	Pag. 19
Articolo 32	Norme di prima attuazione	Pag. 19




Handwritten signature



Articolo 33	Rapporti tra Comune e Consorzio	Pag. 19
Articolo 34	Rifiuti biodegradabili di giardino	Pag. 20
Allegato 1	Categorie delle utenze domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)	Pag. 21
Allegato 2	Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a)	Pag. 22
Allegato 3	Formule per il calcolo della tariffa - utenze domestiche	Pag. 23
Allegato 4	Formule per il calcolo della tariffa - utenze non domestiche	Pag. 24
Allegato 5	Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario	Pag. 25
Allegato 6	Casi di riduzione ed esenzione (articolo 8, comma 1)	Pag. 26
Allegato 7	Esempio di attribuzione categoria a utenza non domestica, ai sensi dell'articolo 13	Pag. 28
Allegato 8	Tariffa servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino	Pag. 29

Allegato 8



TITOLO I DELL'ISTITUZIONE E DEL FONDAMENTO DELLA TARIFFA

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158.
2. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi e le sanzioni connessi all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni che seguono.
 - La Tariffa è la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani disciplinata dalle leggi vigenti.
 - Il Piano Finanziario è il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti disciplinato dalle norme vigenti, dal presente Regolamento, approvato annualmente dalla Giunta comunale.
 - La Denuncia è la denuncia originaria, o di variazione, o di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali o aree disciplinata dall'articolo 9 da presentare al Consorzio.
 - Il Comune di Beinasco è il soggetto attivo della tariffa.
 - Il Consorzio è il CO.VA.R. 14, che è consorzio di diritto pubblico costituito tra i Comuni del Bacino di gestione dei rifiuti n. 14 (Torino Sud-Ovest) ai sensi delle leggi regionali e statali, è il soggetto al quale il Comune ha attribuito la titolarità dell'entrata corrispondente alla Tariffa. Con il termine "Consorzio" si fa altresì riferimento a ogni altro soggetto legittimato dal COVAR 14 ai rapporti con i contribuenti entro i limiti definiti dalla fonte di legittimazione, derivata dall'attribuzione in capo a detto soggetto della qualità di concessionario, o di delegato o di ente strumentale sottoposto al controllo analogo del COVAR 14.
 - Il Contribuente è la qualifica con la quale si individua il soggetto di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 3 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti ed è svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La gestione dei rifiuti è disciplinata, ai sensi dell'articolo 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani che ne determina anche la classificazione e i criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
3. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è istituita la tariffa, avente natura tributaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni e del D.P.R. n. 158/1999.



ARTICOLO 4
CONFERIMENTO AL COVAR14 DELLA TITOLARITÀ DELL'ENTRATA DELLA
TARIFFA

1. Con il presente regolamento il *Comune* conferisce al *Consorzio*, con effetto dal 1º gennaio 2010, la titolarità dell'entrata della *Tariffa*.
2. L'attribuzione al *Consorzio* della titolarità dell'entrata della *Tariffa* comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, le condizioni e gli obblighi disciplinati dal presente regolamento.
3. Il *Consorzio* potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della *Tariffa* direttamente oppure tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ARTICOLO 5
PIANO FINANZIARIO

1. La Giunta Comunale approva il *Piano Finanziario* redatto dal *Consorzio* entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il *Consorzio* è tenuto a trasmettere alla Giunta Comunale, entro il mese di ottobre e comunque entro due mesi prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio comunale di previsione, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, corredato della relazione illustrativa secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 6
SOGGETTI PASSIVI DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati.
2. La tariffa è dovuta, in via principale, dal soggetto che presenta la denuncia di occupazione, e, in via sussidiaria, con vincolo di solidarietà, da tutti gli occupanti dei locali e delle aree.

ARTICOLO 7
SUPERFICIE UTILE

1. Concorrono a formare la superficie di riferimento per il calcolo della *Tariffa*, fatto salvo quanto indicato all'articolo 8:
 - a. per i locali: tutti i vani comunque denominati, sia principali che accessori, anche se facenti parte di dipendenze separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
 - b. per le aree scoperte a uso privato: le superfici operative destinate in via diretta, o funzionalmente collegate, all'esercizio dell'attività di utenza non domestica, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono mero accessorio o pertinenza dei locali.
2. L'anzidetta superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte


10

- sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.
 4. In difetto dei casi di esclusione di cui all'articolo 8 la Tariffa è dovuta per intero:

ARTICOLO 8 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esclusi dal computo della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o struttura, oppure per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, oppure perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Costituisce presunzione di utilizzabilità il fatto che presso i locali e/o le aree siano attivi uno o più contratti per la fornitura di servizi pubblici a rete essenziali (acqua, energia elettrica, gas), salvo prova contraria del contribuente.
2. Un elenco esemplificativo, ma non esaustivo dei casi di esclusione ai sensi del comma 1. è contenuto nell'Allegato 6 al presente Regolamento.
3. Sono soggetti alla sola quota fissa della Tariffa con esclusione della quota variabile, i seguenti locali o aree:
 - a. superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, possono formarsi, anche non in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti;
 - b. superfici per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati al servizio pubblico per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Le circostanze di cui ai commi precedenti debbono essere indicate nella Denuncia originaria, corredate da idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo, a pena d'inapplicabilità della riduzione. La prova che consente il beneficio della esenzione o della riduzione può essere fornita anche successivamente, con denuncia di variazione, avente effetto solamente per il futuro, senza diritto a rimborsi.



TITOLO II DELLE UTENZE E DELLA COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 9 DENUNCIA ORIGINARIA, DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. I soggetti passivi della tariffa devono presentare entro sessanta giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, apposita denuncia al Consorzio.
2. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa ed essere presentata direttamente allo sportello del Consorzio o inviata allo stesso, anche via fax o telematicamente allegando copia del documento di identità. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre la denuncia inviata tramite posta si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale e quella inviata via fax, nella data di ricezione da parte del Consorzio. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati. L'intervenuta modificazione degli elementi indicati nella denuncia originaria o in successive variazioni deve essere denunciata dal soggetto passivo entro sessanta giorni dalle compiute modificazioni.
3. La denuncia è unica per tutti i locali occupati o detenuti dalla medesima utenza domestica o non domestica.
4. La denuncia originaria e le successive denunce di variazione sono valide ove contengano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo e siano presentate e sottoscritte dal soggetto passivo, sia questi uno dei coobbligati oppure il suo rappresentante legale o negoziale. Ove la denuncia sia presentata da un rappresentante negoziale questi deve consegnare l'originale della procura, unendo altresì copia fotostatica del documento d'identità della persona che l'ha conferita se la firma di quest'ultima non è autenticata.
5. Il Consorzio predispone moduli di denuncia conformi al presente articolo, i quali sono messi a disposizione degli interessati sui siti istituzionali del Comune e del Consorzio.
6. La denuncia originaria o di variazione per le utenze domestiche deve contenere:
 - a. l'identificazione del soggetto che la presenta e, se diverso, del soggetto passivo obbligato al pagamento (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
 - b. il numero degli occupanti l'abitazione e i loro dati identificativi (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
 - c. i dati catastali di ciascun immobile (foglio, mappale, subalterno, classe, categoria);
 - d. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e loro ripartizioni interne;
 - e. le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi dell'articolo 8 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo - ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto - ogniqualvolta vi siano modificazioni rispetto alle planimetrie presentate in precedenza - a pena d'inapplicabilità dell'esclusione medesima;
 - f. la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.
7. La denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche deve contenere:
 - a. l'identificazione del soggetto che la presenta se diverso dal soggetto passivo obbligato (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - b. l'identificazione del soggetto passivo (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, attività prevalente e attività secondarie effettivamente esercitate nei locali e nelle aree, codice ISTAT delle stesse, sede legale e unità locali), allegando idonea documentazione attestante la prevalenza dell'attività esercitata (es. certificati o visure rilasciati dalla C.C.I.A.A., autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente rilasciata dalla competente Autorità);




- c. i dati catastali di ciascun immobile (foglio, numero, subalterno, classe, categoria);
 - d. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e loro ripartizioni interne;
 - e. le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi dell'articolo 8 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo - ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto ogniqualvolta vi siano modificazioni rispetto alle planimetrie presentate in precedenza - a pena d'inapplicabilità dell'esclusione medesima;
 - f. la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.
8. Gli Uffici dell'anagrafe provvedono mensilmente a fornire al Consorzio ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull'applicazione della tariffa.

ARTICOLO 10 SUDDIVISIONE IN FASCE E CATEGORIE

1. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, in funzione del numero di persone che le compongono, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.
3. Le utenze non domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, in funzione del tipo di attività esercitata, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.

ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La Giunta comunale, sulla base del *Piano Finanziario*, determina annualmente le Tariffe nel rispetto dei coefficienti di produttività minimi e massimi indicati agli Allegati 1 e 2 al presente Regolamento. In difetto e salvo diversa disposizione di legge si applicano i criteri tariffari e le tariffe dell'anno precedente.
2. Il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è quello di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 158/1999, ovvero della percentuale di composizione dell'ultimo ruolo TARISU.
3. La Giunta Comunale può adottare un diverso sistema di riparto dei costi da coprire con la Tariffa, optando tra i seguenti criteri razionali:
 - a. in base a studi effettivi sulla composizione del costo;
 - b. in base alle superfici tariffabili;
 - c. in base al numero delle utenze.
4. Il provvedimento di modificazione dei criteri di determinazione della Tariffa deve essere adottato prima dell'approvazione del *Piano Finanziario*.
5. La Tariffa dovuta annualmente da ogni utenza si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Le voci di costo da coprire, rispettivamente, attraverso la quota fissa e la quota variabile sono indicate nell'Allegato 5 al presente Regolamento.
6. La quota fissa della Tariffa è commisurata proporzionalmente ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche, secondo quanto indicato, rispettivamente, agli Allegati 3, lett. A) e 4, lett. A).
7. La quota variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Sino a quando sarà vigente il sistema presuntivo di determinazione della Tariffa, tale quantità è determinata, in via presuntiva, prendendo a riferimento per le utenze domestiche lo specifico coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo familiare (Allegati 1 e 3, lett. B) e per le utenze non domestiche lo specifico coefficiente di produttività potenziale annua per superficie tariffabile indicato per ogni destinazione d'uso (Allegati 3 e 4, lett. B).



ARTICOLO 12
NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI NEL CASO DI
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

1. Per il calcolo della *Tariffa* di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella *denuncia*, salvo le disposizioni che seguono.
2. I soggetti passivi non sono tenuti a denunciare le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare qualora le stesse si riferiscano a persone residenti nel Comune. Tali variazioni anche se non denunciate sono acquisite d'ufficio e la *Tariffa* è adeguata a decorrere dalla data in cui si verifica la variazione.
3. I soggetti passivi sono tenuti a denunciare le variazioni del numero degli occupanti nel caso di aggiunta temporanea di una o più persone che dimorino nei locali per almeno centottanta giorni consecutivi, senza che ciò determini variazioni della composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe demografica. In tal caso la *denuncia* deve essere presentata allo scadere dei centottanta giorni di dimora temporanea e ha effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione e sino a diversa *denuncia*.
4. Dal numero degli occupanti sono escluse, previa autocertificazione effettuata nelle modalità di legge, le persone che si assentino per oltre centottanta giorni consecutivi per cause di forza maggiore (es. servizio di leva, lungodegenza in ospedale o casa di cura, affido familiare, studio) o per residenza temporanea all'estero, ovvero ogni qualvolta non sia possibile trasferire la residenza anagrafica nel luogo della nuova dimora, sempreché tali circostanze siano oggetto di *denuncia* nelle forme e nei termini di cui all'articolo 9.
5. I soggetti passivi non residenti nel Comune sono tenuti a denunciare il numero degli occupanti effettivi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 9. In difetto si attribuisce d'ufficio all'utenza un numero di occupanti presunto pari a tre, fatte salve le verifiche d'ufficio e l'applicazione della sanzione per i casi di omessa, infedele o tardiva *denuncia*.
6. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la *Tariffa* è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 13
ATTRIBUZIONE DELLE CATEGORIE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nei locali e nelle aree denunciate dal soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, o comunque risultante dal codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella redatta dall'Istituto Nazionale di Statistica desunto da certificati o visure della C.C.I.A.A. o dell'Agenzia delle Entrate, fatte salve le verifiche d'ufficio.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente. Un'esemplificazione di attribuzione della categoria prevalente all'utenza non domestica è riportato all'Allegato 7 al presente Regolamento.
3. Nel diverso caso in cui tali attività siano svolte in unità immobiliari distintamente censite al catasto edilizio urbano, le superfici di una medesima utenza possono essere classificate in due o più categorie distinte, a condizione che occupino una superficie superiore al 30% di quella tariffabile e che quest'ultima non sia inferiore a 500 metri quadri. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare apposita istanza supportata da idonea documentazione atta a comprovare tale distinzione. La modificazione della categoria avviene solo a seguito di verifica in loco e ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.



ARTICOLO 14
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. Il debito *Tariffario* sorge contestualmente all'occupazione o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati e perdura sino al giorno di cessazione dell'occupazione o della detenzione.
2. Le variazioni che incidono sulla commisurazione della *Tariffa* e la cessazione dell'occupazione o detenzione sono computate dal giorno in cui si sono verificate, se comunicate nelle forme e nei termini prescritti dal presente Regolamento, ovvero, in difetto, dal giorno di comunicazione, salvo che il contribuente fornisca la prova della data anteriore dell'avvenuta variazione o cessazione, nel qual caso la stessa è computata dal giorno in cui si è verificata. Resta fermo quanto disposto per i casi di esclusione dall'articolo 8, comma 4, nonché l'applicazione della sanzione per i casi di omessa, infedele, o tardiva *denuncia*.




TITOLO III DEI CASI PARTICOLARI

ARTICOLO 15 CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

1. Per le parti comuni del condominio, occupate o detenute in via esclusiva, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono tali superfici o, in alternativa, dall'amministratore con diritto di rivalsa.
2. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale la *Tariffa* è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.
5. Gli enti, gli istituti, le associazioni, le organizzazioni e gli altri soggetti privi di personalità giuridica sono assoggettati alla tariffa sotto la ragione o denominazione sociale che li contraddistingue, fermo restando la responsabilità del pagamento in capo al soggetto responsabile ai sensi del codice civile.
6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
7. Per le abitazioni tenute a disposizione - allacciate a uno dei servizi di rete - la tariffa è dovuta per l'intero anno da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dall'articolo 12, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 16 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per utenze non stabilmente attive (articolo 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/1999) si intendono quelle previste dal presente articolo, secondo la disciplina che segue.
2. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare residente nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della *Tariffa* e tale destinazione sia specificata nella *denuncia* originaria o di variazione, unendo la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza domestica la sola quota fissa della *Tariffa*, calcolata associando all'immobile il numero di persone che compongono il nucleo familiare.
3. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare non residente nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della *Tariffa* e tale destinazione sia specificata nella *denuncia* originaria o di variazione, unendo l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Palermo.

soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputano all'utenza sia la quota fissa sia la quota variabile, calcolate associando all'immobile il numero di persone stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 5 e applicando una riduzione del 30% della quota variabile.

4. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero, sempreché il soggetto passivo dichiara nella *denuncia* originaria o di variazione di non dimorare per più di trenta giorni l'anno nell'abitazione a disposizione, unendo la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza la sola quota fissa della *Tariffa*.
5. Sono utenze non domestiche non stabilmente attive i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibiti ad attività stagionale o a uso non continuativo, sempreché utilizzati nel corso dell'anno per un periodo complessivamente non superiore a centottantacinque giorni, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e tali circostanze siano specificate nella *denuncia* originaria o di variazione. In tal caso si applica la *Tariffa* della categoria corrispondente con una riduzione del 50% della quota variabile.

ARTICOLO 17


MANIFESTAZIONI, EVENTI E ATTIVITÀ COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO

1. È istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta per l'occupazione o la conduzione, con o senza autorizzazione, temporanea di locali e/o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera viene calcolata applicando ai metri quadrati occupati la tariffa annuale della categoria di attività corrispondente, rapportata ai giorni di occupazione e aumentata del 50%.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, la riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal *Comune* o dal suo concessionario unitamente alla TOSAP e viene riversata al *Consorzio* entro 30 giorni dai termine di ciascun trimestre.
4. Per le manifestazioni e gli eventi istituzionalizzati, gli oneri dei servizi di gestione dei rifiuti sono ricompresi nei costi generali imputati nel *Piano Finanziario*.
5. Per le manifestazioni e gli eventi occasionali, non soggetti a TOSAP, il soggetto responsabile della loro organizzazione chiede al *Consorzio*, con un preavviso di almeno venti giorni, il tipo di servizio necessario per far fronte al conferimento straordinario di rifiuti. Sulla base del servizio esperito il *Consorzio* accerta l'importo della *Tariffa* da corrispondere.

ARTICOLO 18

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero dell'Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni una somma, calcolata sulla base del numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'anno di riferimento, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il *Comune* trasferisce tale somma al *Consorzio* in qualità di titolare dell'entrata della *Tariffa*.



TITOLO IV DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 19 RIDUZIONE PER RECUPERO IN PROPRIO DI RIFIUTI ASSIMILATI

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani da esse prodotti, hanno diritto a una riduzione della quota variabile della *Tariffa* in misura pari alle percentuali di seguito indicate:
 - a. **15%**, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b. **30%**, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c. **50%**, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d. **70%** nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente di riferimento (Kd) all'intera superficie imponibile.
3. La riduzione è applicata su istanza dell'interessato, da presentarsi per ciascun anno negli uffici del *Consorzio* entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo, corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno, ivi compresa l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, a pena di decadenza dal diritto alla riduzione.

ARTICOLO 20 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Possono fruire di una riduzione del 20% della quota variabile della *Tariffa* le utenze domestiche che attuino il recupero tramite compostaggio domestico della frazione organica, dei rifiuti biodegradabili da giardino, delle potature, della segatura, dei trucioli e dei frammenti di legno non trattato e del sughero, in ogni caso con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e utilizzando idonea attrezzatura nel rispetto delle norme tecniche previste dal *Consorzio* e dei vigenti regolamenti sulla gestione dei rifiuti.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo spettano ove non sussistano inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, la cui valutazione spetta al *Consorzio*.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta dell'interessato dell'idonea attrezzatura di cui al comma 1. Il contribuente è tenuto a comunicare entro trenta giorni il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, salvo in difetto il recupero delle somme dovute.
4. Al fine di incentivare il recupero tramite compostaggio domestico viene introdotta in via sperimentale la riduzione della quota variabile della *Tariffa* del 35% relativamente alle sole utenze domestiche che ne facciano richiesta e che attuino il recupero di cui al comma 1 ove sussistono idoneità peculiari allo svolgimento di tale pratica. La riduzione è reiterata anche negli anni successivi salvo che non intervenga la relativa abrogazione.



ARTICOLO 21
AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA


1. Ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 158/1999 vengono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la distribuzione tra le utenze domestiche dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi.
2. L'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile della *Tariffa* imputata alle utenze domestiche è acquisito dal *Consorzio* il quale provvederà a determinare la percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile di ciascuna utenza domestica del Comune; l'agevolazione è attribuita nell'avviso di pagamento con un importo evidenziato separatamente in detrazione dal totale dovuto.

ARTICOLO 22
DILAZIONI DI PAGAMENTO NELLA FASE DI RISCOSSIONE VOLONTARIA


1. I contribuenti hanno diritto a una dilazione del pagamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento della *Tariffa* eccedente il 200% dell'annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiori a Euro 60,00 lordi per le utenze domestiche e a Euro 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori a Euro 30.000,00 la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.
4. Il periodo di dilazione non può eccedere sei mesi per ciascun avviso e diciotto mesi complessivi sull'importo totale. Ciascuna rata scade l'ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
5. L'istanza di dilazione è presentata prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.
6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera raccomandata A/R, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 1284 del codice civile e al D.M. 4 Dicembre 2009. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a Euro 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal *Consorzio*.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

ARTICOLO 23
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali previsti in propri provvedimenti deliberativi, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, può contribuire al pagamento, totale o parziale, della tariffa dovuta dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, sostituendosi a questi ultimi, con effetto liberatorio a loro favore nei confronti del *Consorzio*.
2. Ferma restando la qualifica di contribuente per il soggetto passivo individuato ai sensi



dell'articolo 6, la sostituzione di cui al comma 1. può operare – previa comunicazione del Comune al Consorzio – per qualsiasi tipo di pagamento da quest'ultimo richiesto ai contribuenti, secondo gli articoli 25 e 26.

Luca...



TITOLO V DEL CONTROLLO E DELLA RISCOSSIONE

ARTICOLO 24 ACCERTAMENTO, CONTROLLO, RECUPERO

1. Il *Consorzio*, quale titolare dell'entrata della Tariffa, svolge tutte le attività necessarie all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della *Tariffa* ed effettua tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci e opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo e accertamento il *Consorzio* può:
 - a. richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza dell'occupazione o detenzione (contratti di locazione, affitto, scritture private, ...);
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o delle aree;
 - d. accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati.
3. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Il *Consorzio*, decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione del contribuente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.
4. L'attività di accertamento viene svolta dal *Consorzio* con le modalità e i termini previsti dai commi 162 e 163 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il personale incaricato dal *Consorzio*, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 25 AVVISO DI PAGAMENTO

1. Le modalità e la periodicità dell'emissione degli avvisi di pagamento della Tariffa - i quali costituiscono richieste ai contribuenti di versamento spontaneo - sono definite dal *Consorzio*, fermo restando che l'ammontare annuo della Tariffa deve essere suddiviso in almeno tre rate. La scadenza del termine ultimo per il pagamento della tariffa è fissata al 30 novembre dell'esercizio di riferimento. Oltre tale data l'omesso, il parziale e il tardivo pagamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 28, comma 7, del presente regolamento.
2. Non si procede alla rateizzazione ove l'importo annuo dovuto sia inferiore a Euro 50,00 lordi per le utenze domestiche e a Euro 150,00 lordi per le utenze non domestiche.
3. Gli avvisi sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o raccomandata laddove occorra il riscontro dell'avvenuto ricevimento. Se nella denuncia è riportato l'indirizzo di posta elettronica, l'avviso potrà essere inoltrato con posta elettronica certificata.



ARTICOLO 26
PAGAMENTI E RISCOSSIONE

1. Il pagamento delle somme riportate nell'avviso di pagamento deve essere effettuato entro il termine e con le modalità in esso indicati.
2. In caso di omesso o parziale pagamento nei termini e in assenza di riscontro dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, verrà inoltrato, a mezzo di raccomandata A/R, avviso di accertamento delle somme dovute, intimando al contribuente il pagamento entro la data ivi indicata.
3. È facoltà del Consorzio, ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 32, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e ricorra un preminente interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al suo organo esecutivo, di procedere alla riscossione non coattiva della Tariffa mediante ruolo.
4. Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
5. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a Euro 12,00, o comunque pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito.
6. Qualora il pagamento della Tariffa pervenga oltre il termine indicato nell'avviso di accertamento, gli ulteriori costi sostenuti per l'avvio della procedura di riscossione coattiva saranno automaticamente addebitati nel primo avviso di pagamento utile.

ARTICOLO 27
CONGUAGLI, RIMBORSI

1. Le variazioni che si verificano in corso d'anno e che comportino recupero o rimborso della tariffa saranno compensate sull'importo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso.
2. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale raggugliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Non si procede al rimborso della tariffa in caso di importi inferiori a Euro 12,00.

ARTICOLO 28
SANZIONI

1. In caso di infedele denuncia si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 500,00.
2. Nel caso di denuncia tardiva presentata:
 - entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, si applica la sanzione di Euro 25,00;
 - entro un anno dalla data in cui si verificato l'evento si applica la sanzione di Euro 50,00;
 - oltre un anno dalla data in cui si verificato l'evento, si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 500,00.
3. In caso di omessa denuncia, anche di variazione, si applica una sanzione del 100% se la violazione riguarda un'annualità, del 150% qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta, con un minimo di Euro 100,00 e un massimo di Euro 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 70% se entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto di irrogazione della sanzione interviene l'accettazione formale


22

dello stesso da parte del contribuente e viene versato quanto dovuto a titolo di tariffa, sanzioni e interessi.

5. In caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui all'articolo 24, comma 3, si applica la sanzione di Euro 100,00.
6. Le sanzioni previste ai commi precedenti saranno irrogate secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento la sanzione è del 30% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.



TITOLO VI DELLE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Consorzio, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Consorzio, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Consorzio o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

ARTICOLO 30 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/1997 e nel D.P.R. n. 158/1999 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 31 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini di legge, entra in vigore ai sensi di legge il primo gennaio dell'anno di approvazione.
2. La *Tariffa* per gli anni precedenti resta disciplinata dai regolamenti vigenti per quegli anni.

ARTICOLO 32 NORME DI PRIMA ATTUAZIONE

1. Il *Comune*, o su sua richiesta il *Consorzio*, provvede a dare adeguata pubblicità ai contribuenti - anche tramite l'affissione di manifesti, l'invio di opuscoli informativi, la pubblicazione sul sito [www. Covar14.it](http://www.Covar14.it) e su quello comunale o altre forme di comunicazione - delle norme del Regolamento che prevedono adempimenti a carico degli stessi.


ARTICOLO 33 RAPPORTI TRA COMUNE E CONSORZIO

1. Il *Comune* trasmette periodicamente al *Consorzio*, in tempo utile per l'emissione degli avvisi di pagamento e comunque entro il termine indicato dal *Consorzio*, le deliberazioni relative alla determinazione della *Tariffa* per ciascuna categoria di utenza per l'anno di riferimento.




ARTICOLO 34
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI GIARDINO

1. A decorrere dall'anno 2010 è avviata in via sperimentale la ripartizione dei costi del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino conferiti tramite cassonetti (es. sfalci dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi) ai soli contribuenti del servizio medesimo, secondo gli importi di cui all'Allegato 8 al presente Regolamento.
2. Resta ferma per i soggetti non aderenti al servizio la possibilità di conferimento diretto dei rifiuti di cui al presente articolo presso i centri di raccolta siti nel territorio comunale senza ulteriore addebito di costi.





ALLEGATO 1 - CATEGORIE DELLE UTENZE DOMESTICHE E COEFFICIENTI -
(ALLEGATO 1 AL D.P.R. n. 158/1999, TABELLE n. 1a e n. 2)

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	
	ka	kb	
		minimo	massimo
1	0,80	0,60	1,00
2	0,94	1,40	1,80
3	1,05	1,80	2,30
4	1,14	2,20	3,00
5	1,23	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10



ALLEGATO 2 - CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COEFFICIENTI - (ALLEGATO 1 AL D.P.R. n. 158/1999, TABELLE n. 3a e n. 4a)

ATTIVITÀ PER COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5000 ABITANTI					
N.	DESCRIZIONE	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
		kc		kd	
		min.	max.	min.	max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68



ALLEGATO 3 - FORMULE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA - UTENZE DOMESTICHE

A. Formule per il calcolo della quota fissa - utenze domestiche

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n Stot (n) \cdot Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

B. Formule per il calcolo della parte variabile - utenze domestiche

$$TVd = Quv \cdot Kb (n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum n N(n) \cdot Kb (n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

B.1 Calcolo della percentuale di riduzione per raccolta differenziata - utenze domestiche

Riduzione = (Totale contributi CONAI ascritti a un dato Comune / Parte variabile ascritta alle utenze domestiche di un dato Comune) x 100



ALLEGATO 4 - FORMULE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA - UTENZE NON DOMESTICHE

A. Formule per il calcolo della parte fissa - utenze non domestiche

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sap*;
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (*Kc*).

$$Qapf = Ctapf / \Sigma Sap Stot(ap) \cdot Kc(ap);$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*;
Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

B. Formule per il calcolo della parte variabile - utenze non domestiche

$$Tvnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$


dove:

Tvnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sap*;
Cu = Costo unitario (€/m²). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.



ALLEGATO 5 - CATEGORIE DEI COSTI IMPUTATI NEL PIANO FINANZIARIO

COSTI	DENOMINAZIONE DEI COSTI	TIPO DI COSTI
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	Fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi di trattamento e smaltimento	variabili
AC	Altri costi	fissi
CGD	COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro-plastica-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta vegetale	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro-plastica-lattine	variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	variabili
	Costi di trattamento vegetale	variabili
	Costi di trattamento beni durevoli	variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	fissi
CGG	Costi generali di gestione	fissi
CCD	Costi comuni diversi	fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE:	
AMMn	Ammortamenti	fissi
ACCn	Accantonamenti	fissi
Rn	Remunerazione del capitale	fissi



ALLEGATO 6 – CASI DI RIDUZIONE ED ESENZIONE (ARTICOLO 8, COMMA 1)

In via esemplificativa rientrano nelle riduzioni o esenzione della *Tariffa* di cui all'articolo 8, comma 1:

- a) i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non abitati, limitatamente al periodo di effettiva mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono formare oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati autorizzati interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data, anteriore alla scadenza del provvedimento, di inizio dell'utilizzo;
- c) le unità immobiliari, destinabili a civile abitazione o all'attività di un'utenza non domestica, non utilizzabili in quanto non allacciate ad alcuno dei servizi pubblici a rete essenziali e non dotate di tali servizi (acqua, energia elettrica, gas);
- d) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, sempreché non soggetti a manutenzione e di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- e) i balconi, le terrazze e i porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- f) i solai e i sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
- g) i locali di unità immobiliari o parti di essi aventi altezza inferiore a metri 1,50;
- h) i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, ove non si abbia di regola presenza umana;
- i) i locali adibiti a magazzino meccanizzato;
- j) le superfici occupate da scale mobili, ascensori, montacarichi;
- k) le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali e per stabile destinazione d'uso, ovvero per norma di legge, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- l) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze domestiche;
- m) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze non domestiche, purché non destinate in via diretta o comunque funzionalmente collegate all'attività esercitata dall'utenza non domestica (aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno);
- n) i locali, a eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asservite ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
- o) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;




p) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;

q) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiana, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;


r) per le sole utenze non domestiche le superfici occupate dalle seguenti tipologie di macchinari, suddivise per categoria:

- Cat. 2** Cinematografi e teatri: *impianti di proiezione*
- Cat. 4** Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: *impianto erogazione carburanti, impianto erogazione aria compressa, zona lavaggio auto*
- Cat. 7** Alberghi con ristorante: *banchi refrigerati*
- Cat. 9** Case di cura e riposo: *celle frigorifere, sale operatorie, macchinari per infermeria e laboratori*
- Cat. 11** Uffici, agenzie, studi professionali: *macchinari per infermeria e laboratori*
- Cat. 13** Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: *tintometro, macchinari taglio legno*
- Cat. 14** Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: *forni per panificazione*
- Cat. 17** Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: *lettini abbronzanti, docce solari*
- Cat. 18** Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: *torni, presse, compressori, carroponi e altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta*
- Cat. 19** Carrozzeria, autofficina, elettrauto: *ponte auto, forno verniciatura, compressori, carroponi e altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta*
- Cat. 20** Attività industriali con capannoni di produzione: *torni, presse, compressori, carroponi e altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta*
- Cat. 21** Attività artigianali di produzione di beni specifici: *torni, presse, compressori, carroponi e altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta*
- Cat. 22** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: *banchi refrigerati*
- Cat. 23** Mense, birrerie, amburgherie: *celle frigorifere, banchi refrigerati*
- Cat. 24** Bar, caffè, pasticceria: *banchi refrigerati*
- Cat. 25** Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: *impastatrici, forni per panificazione, banchi refrigerati*
- Cat. 26** Plurilicenze alimentari e/o miste: *forni per panificazione, banchi refrigerati*
- Cat. 27** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: *celle frigorifere, forni per panificazione, banchi refrigerati*
- Cat. 28** Ipermercati di generi misti: *celle frigorifere, forni per panificazione, impastatrici, banchi refrigerati*



ALLEGATO 7 - ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE CATEGORIA A UTENZA NON DOMESTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13

Comune con più di 5.000 abitanti, utenza con superfici destinate all'attività prevalente, (ex allegato 2) pari a "20 - Attività industriali con capannoni di produzione", che abbia pure superfici destinate specificamente a uffici, mensa, magazzino: in tale caso, la categoria da attribuire all'utenza, ai fini del calcolo della tariffa, è quella coincidente con l'attività prevalente ovvero la categoria.



ALLEGATO 8 - TARIFFA SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI GIARDINO

Il costo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili da giardino è addebitato, separatamente dalla *Tariffa*, e ai soli contribuenti possessori dei relativi cassonetti.

Gli importi indicati nell'elenco sono riferiti all'anno 2010 e sono soggetti, con cadenza annuale, a revisione secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo.

TIPOLOGIA DI CASSONETTO EROGATO	IMPORTO EURO/ANNO
cassonetto da 240 l.	Euro 50,00
cassonetto da 360 l.	Euro 56,00
cassonetto da 660 l.	Euro 131,00
cassonetto da 1100 l.	Euro 131,00

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Matteo FRANCHAVILLA



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DIMATTEO


Nicola Dimatteo






Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M. FRANCAVILLA



IL SEGRETARIO GENERALE
N. DIMATTEO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
Comune _____
per 15 giorni consecutivi dal _____
_____ è stata pubblicata
_____ è in corso di pubblicazione
_____ all'Albo Pretorio del
_____ al _____
_____ 5 MAG. 2010 _____ 19 MAG. 2010

il _____
_____ 25 MAG. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE




DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____
_____ 15 MAG. 2010

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

il _____
_____ 25 MAG. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BEINASCO

Provincia di Torino

FOTOCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

composta di n. _____ pagine
Beinasco, il _____
_____ 27 MAG. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Doc. N. 35

